

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EDOARDO FERRANTE

Seduta del 03/02/2021

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato in sintesi quanto segue: in data 24.09.2014 ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento (in atti) da rimborsare mediante la cessione del quinto dello stipendio; in data 30.01.2019 ha estinto anticipatamente detto prestito dopo il pagamento di 50 rate su 120 (come da liberatoria in atti e come confermato dall'intermediario resistente), senza ottenere la restituzione della quota non maturata delle commissioni in relazione alle 70 rate residue; in data 28.04.2020 ha quindi proposto reclamo, senza esito, nei confronti dell'intermediario.

Sul contratto di prestito risultano timbro e firma di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva; l'intermediario ha versato in atti la fattura emessa dall'intermediario del credito.

Dal conteggio estintivo in atti risulta già abbuonato l'importo di Euro 121,10 a titolo di "decurtazione spese di incasso quote".

La parte ricorrente domanda la restituzione degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito, per un importo complessivo di Euro 1.288,47, di cui Euro 291,67 a titolo di spese di attivazione ed Euro 998,80 a titolo di commissioni di intermediazione; il tutto oltre agli interessi legali sulle somme ripetute dalla data del reclamo.

Nelle controdeduzioni al ricorso l'intermediario resistente ha anzitutto svolto considerazioni in ordine alla non applicabilità nel caso di specie della Direttiva 2008/48/CE così come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza c.d. *Lexitor* in quanto emessa in un contesto fattuale e normativo radicalmente diverso da quello italiano;

ha rilevato come nell'ordinamento italiano il quadro normativo di riferimento assicuri già un livello di adeguata tutela del cliente in merito alle ipotesi di estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori e al relativo diritto di riduzione del costo totale del credito; ha osservato di aver compiutamente rappresentato e descritto nel contratto le condizioni economiche e i costi applicati al finanziamento, di cui parte ricorrente ha dunque avuto piena conoscenza *ex ante*; ha precisato di aver esaurientemente esplicitato in sede contrattuale le ragioni della natura *up front* e dunque della non retrocedibilità in caso di anticipata estinzione delle voci contestate da parte ricorrente; ha eccepito di non essere tenuto a rimborsare costi percepiti integralmente e *ab origine* da terzi soggetti cui il cliente si è deliberatamente rivolto per accedere al credito; ha ritenuto di aver dimostrato, mediante l'allegazione della relativa fattura, che la commissione dell'intermediario del credito è stata integralmente percepita da quest'ultimo a remunerazione di attività svolte nella sola fase preliminare di stipula del contratto di prestito. Ha dunque chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Le commissioni e gli oneri di cui parte ricorrente domanda la parziale restituzione, in quanto non maturati a favore dell'intermediario all'atto dell'estinzione anticipata del rapporto, sono le "commissioni d'intermediazione" e le "spese di attivazione del finanziamento".

Le prime, per come contrattualmente descritte e tenuto conto degli orientamenti maturati presso i Collegi territoriali ABF su clausole d'analogo tenore, vanno qualificate *up-front*: l'attività retribuita è infatti strumentale alla concessione del finanziamento e con questa è destinata ad esaurirsi, non prevedendo la clausola in questione incombenti od operazioni ulteriori idonee a protrarsi nel tempo.

Le "spese di attivazione del finanziamento" hanno invece natura ricorrente, essendo volte a remunerare attività continuative, destinate ad accompagnare l'intero svolgimento del rapporto.

Ciò posto, la recente sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (11 settembre 2019, C-383/2018, in particolare § 36) ha stabilito il principio secondo cui "l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48", attuato nell'ordinamento interno con l'art. 125-sexies TUB, "deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore". Ne discende la parziale ripetibilità, limitatamente alla quota non maturata a seguito dell'estinzione anticipata del rapporto, tanto dei costi *recurring* quanto dei costi *up-front*.

Inoltre, la recente ABF, Coll. Coord. n. 26525/19, in recepimento della suddetta statuizione della Corte Europea, ha precisato che "il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"; e ancora che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".

Deve quindi concludersi, in piena adesione ai predetti principi, che le voci di costo aventi natura ricorrente sono da restituire secondo il consolidato criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF (per tutte ABF, Coll. coord. n. 6167/14; e successivamente nn. 10003/16, 10017/16 e 10035/16), mentre per quelle *up-front* può equitativamente intervenire (art. 1374 c.c.) lo stesso metodo di progressiva riduzione contrattualmente impiegato per il computo degli interessi corrispettivi.

In sintesi, applicati i criteri di cui sopra, parte ricorrente ha titolo alla restituzione della somma indicata nella seguente tabella:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	6,68%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	58,33%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,25%

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni d'intermediazione				1.708,80	Upfront	37,25%	636,57		636,57
Spese di attivazione				500,00	Recurring	58,33%	291,67		291,67
Totale				2.208,80					928,24

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Tale importo non coincide con la somma richiesta da parte istante (Euro 1.288,47) giacché quest'ultima, nella quantificazione dei rimborsi pretesi, ha applicato per tutte le voci – reputandole di natura ricorrente – il criterio *pro rata temporis*.

Spettano inoltre gli interessi legali dalla data del reclamo, come domandato e come da consolidato orientamento dei Collegi ABF (cfr. ABF, Coll. coord. n. 6167/14, ma prima ancora n. 5304/13).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 928,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA